

Particolare attenzione alle sostanze pericolose classificate come preoccupanti

Emissioni in atmosfera come cambia la legislazione

Procedimento amministrativo, standard operativi, “medi impianti” e sanzioni i punti forti della riforma del testo unico ambientale a opera del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 102, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 2020, n. 202. Di fondamentale rilievo è anche la normativa transitoria che detta precisi (e ravvicinati) adempimenti

di **Attilio Balestreri**
e **Beatrice Toniolo**, B&P Avvocati

La disciplina delle emissioni in atmosfera, pur spiccando, nell'alveo della normativa ambientale, per complessità, dettaglio tecnico e - purtroppo - frammentarietà normativa, resta di centrale rilievo per gli stabilimenti industriali in quanto - a diverso titolo, su differenti presupposti e a diverse condizioni - pressoché ogni impianto deve confrontarsi con essa.

Negli ultimi anni, la legislazione in tema di emissioni in atmosfera è stata oggetto di importanti aggiornamenti finalizzati a un complessivo allineamento alle disposizioni europee e alla razionalizzazione ed organizzazione del testo di legge (rimasto, comunque, assai frammentario ed articolato). In questa direzione si è mosso il D.Lgs. n. 102/2020 (in *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 2020, n. 202), volto a intervenire puntualmente su diversi ambiti già toccati dalle evoluzioni normative degli anni recenti talvolta in termini sostanziali, in altri casi con semplici adeguamenti e aggiornamenti formali.

Il nuovo scenario

Il primo ambito inciso dalla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 102/2020 è quello degli aspetti procedurali connessi all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera¹ con modifiche all'art. 269, D.Lgs. n. 152/2006, che costituisce la disposizione di base in materia.

Oltre a precisare che gli oneri per rilievi, accertamenti, verifiche e sopralluoghi in campo autorizzativo sono sostenuti dal richiedente il titolo sulla base di appositi tariffari (nuovo comma 11-*quater* dell'art. 269, D.Lgs. n. 152/2006), sono state introdotte - tramite l'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto in commento - specifiche disposizioni volte a disciplinare situazioni che, sino a oggi, non trovavano spazio nel “codice ambientale” (dando luogo ad incertezze e prassi applicative locali spesso difformi). Alle disposizioni riguardanti le modifiche - sostanziali e non - da apportare allo stabilimento² sono state, infatti, affiancate specifiche previsioni in merito alla **variazione del gestore dello stabilimento** e al **trasferimento di una porzione di stabilimento**, fattispecie non infrequenti nella prassi e di importante rilievo sul piano autorizzativo e operativo.

1 Oggi, peraltro, rientrante nel procedimento di Aua (autorizzazione unica ambientale) applicabile agli impianti non assoggettati alla - diversa - disciplina Aia (autorizzazione integrata ambientale).

2 L'art. 269, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006, distingue modifiche sostanziali e non sostanziali, assoggettando le prime al rilascio di nuovo titolo autorizzativo a valle di specifica istanza e le seconde a mera comunicazione seguita dal decorso di 60 giorni (salvo che non intervengano diverse valutazioni delle autorità e ferma la possibilità - in ogni caso - di aggiornamento del titolo autorizzativo).